



COMUNE DI ACQUARO

Provincia di Vibo Valentia

Settore Entrate Tributarie

**REGOLAMENTO PER
LE
RATEIZZAZIONI DEI
TRIBUTI
COMUNALI**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento	Pag. 1
Art. 3 – Requisiti e criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione	Pag. 1
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda	Pag. 2
Art. 5 – Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate	Pag. 3
Art. 6 – Interessi	Pag. 4
Art. 7 – Procedimento	Pag. 4
Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego	Pag. 4
Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	Pag. 5

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi ed entrate comunali, risultanti da avvisi di accertamento o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 500,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 5 - comma 5 - del presente Regolamento.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, o il responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione in caso di entrate affidate in concessione.

Art. 3

Requisiti e criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria:
 - a) Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari accertato da enti o strutture sanitarie pubbliche;
 - altra condizione economica sfavorevole documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa e l'assolvimento del debito;
 - Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

2. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- fino a € 599,99 fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da € 3.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da € 10.000,00 a € 49.999,99 fino ad un massimo di 48 rate mensili
- oltre € 50.000,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili

3. Per le rateizzazioni di importi superiori a € 10.000,00 gli uffici comunali potranno subordinare l'ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore

5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo

6. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

7. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi o entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo o entrata, distinte domande di rateizzazione.

8. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo o dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

3. La domanda dovrà contenere:

- L'indicazione esatta del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;

- La motivazione per cui si chiede la rateizzazione del debito;
- La documentazione comprovante la temporanea situazione di difficoltà;
- La polizza fideiussoria ove richiesta.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio della procedura di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.) rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata:
 - a) per le somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento non ancora definitivo, entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto);
 - b) in caso di avviso di accertamento definitivo prima dell'avvio della riscossione coattiva;
 - c) per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione entro i termini di definitività dell'atto;
 - d) per le somme a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva entro i termini di definitività;
 - e) per le somme dovute a seguito di notifica ingiunzione fiscale/cartella esattoriale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, prima dell'avvio delle procedure esecutive.
3. Nelle ipotesi di rateizzazione di cui ai precedenti commi lettere a) e c) (rispettivamente adesione all'accertamento con eventuale definizione agevolata delle sanzioni e accertamento con adesione) qualora intervenga, successivamente all'avvio della procedura di pagamento rateale con applicazione delle sanzioni in misura ridotta per adesione, la presentazione da parte del contribuente del ricorso tributario, questa comporterà l'automatica rideterminazione dell'importo rateizzato con applicazione delle sanzioni nella misura intera irrogata.
4. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 3, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
5. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **due rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

6. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo, restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

7. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

8. Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

Art.6 Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art.7 Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario responsabile dei tributi o dal responsabile dell'entrata gestita in concessione.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il funzionario può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 9

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha effetti dal 1° gennaio 2021.